

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Gennaio 2026



Now, for tomorrow





NOTIZIE IN BREVE

TAX.....5

☛ Permute: dal 2026 la base imponibile IVA si calcola sui costi e non sul valore normale5

Dal 1° gennaio 2026, per le operazioni permutative la base imponibile IVA non sarà più determinata sul valore normale dei beni e servizi scambiati, ma sull'ammontare complessivo dei **costi sostenuti** dal cedente o prestatore. La modifica, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, allinea la normativa italiana ai principi UE.....5

☛ Pagamenti in contanti da turisti esteri: nuovo limite per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate6

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce una novità rilevante per commercianti al minuto e agenzie di viaggio che accettano pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri: **sale da 1.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale scatta l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate**.....6

☛ Credito d'imposta pubblicità 2025: entro il 9 febbraio 2026 occorre rendicontare le spese sostenute7

Con l'inizio del nuovo anno torna un appuntamento fondamentale per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che hanno prenotato il **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 2025** (art. 57-bis del DL n. 50/2017).7

☛ Trasferte dei dipendenti: novità su rimborsi chilometrici e obbligo di tracciabilità ...8

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole per i rimborsi spese nelle trasferte dei dipendenti. Non sono più imponibili i rimborsi chilometrici per **missioni all'interno del Comune**, se documentati, mentre per vitto, alloggio e trasporto con taxi/NCC è obbligatorio il pagamento con mezzi tracciabili, **inclusa l'imposta di soggiorno**.8

☛ Nuovo saggio di interesse legale dal 1° Gennaio 2026 al 1,6%.....9

Con Decreto del Ministero dell'Economia del 10 dicembre 2025 è stata diminuita dal 1° gennaio 2026 la misura degli interessi legali al 1,6% annuo (art. 1284 c.c.).9

☛ Fideiussione "omnibus": soggetta a imposta di registro anche se il creditore è soggetto IVA10

La Cgt di Piacenza ha stabilito che la fideiussione omnibus non beneficia dell'esenzione dall'imposta di registro prevista per le garanzie a medio-lungo termine e non è attratta nel regime IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA.10





☪ **Certificazione Unica 2026: tre scadenze per i sostituti d'imposta10**

Dal 2026 cambiano i termini di trasmissione delle Certificazioni Uniche: 16 marzo per redditi di lavoro dipendente e assimilati, 30 aprile per lavoro autonomo abituale e provvigioni, 31 ottobre per redditi esenti o non dichiarabili con precompilata. Novità anche sui codici reddituali per lavoro sportivo e medici. ...10

☪ **Compensi e spese professionali a cavallo d'anno: il principio di cassa.....11**

Dal 2024, per i redditi di lavoro autonomo, l'imputazione temporale dei compensi dipende dalla tipologia di cliente: se è un sostituto d'imposta, il compenso è imponibile nell'anno in cui sorge l'obbligo di ritenuta; se è un privato, valgono le regole ordinarie basate sul momento di incasso o pagamento.11

☪ **Errori contabili: nuove restrizioni sulle correzioni fiscali.....12**

Dal 2025 cambia la disciplina delle correzioni di errori contabili: il regime semplificato introdotto nel 2022 viene fortemente limitato. Solo le imprese con bilancio revisionato potranno correggere errori non rilevanti senza dichiarazioni integrative, entro termini rigidi e con esclusioni specifiche.12

AUDIT14

☪ **Liste di controllo Assirevi dei principi di redazione e delle informative di bilancio ...14**

Come per gli anni precedenti Assirevi, Associazione privata che riunisce le principali società revisione italiane, intende proporre una serie di liste di controllo complete e aggiornate utili per la revisione, ma anche per la predisposizione, dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati per l'esercizio 2025. Lo scopo delle liste di controllo è fornire un supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.14

☪ **Collegio sindacale: prima scadenza per la relazione sui contributi pubblici significativi.....16**

Entro il 30 aprile 2026 i collegi sindacali dovranno inviare al MEF una relazione sulle verifiche effettuate sull'utilizzo dei **contributi pubblici significativi**. L'obbligo riguarda contributi superiori a 1 milione di euro o pari ad almeno il 50% delle entrate del beneficiario.16

☪ **Dividendi: nessun automatismo, serve la delibera assembleare.....17**

Il Tribunale di Milano ha chiarito che, nelle società di capitali, il diritto dei soci alla distribuzione degli utili non sorge automaticamente con l'approvazione del bilancio, ma richiede una specifica delibera assembleare. La clausola statutaria non può derogare alla norma imperativa dell'art. 2433 c.c.....17





LEGAL.....18

☛ **Credito R&S: chiarimenti su innovatività e termini di decadenza.....18**

La giurisprudenza e l'atto di indirizzo del MEF chiariscono due aspetti cruciali: il difetto di innovatività non configura credito inesistente ma non spettante, con conseguente applicazione dei termini di decadenza ridotti; inoltre, si limita l'uso retroattivo dei criteri del Manuale di Frascati.18

☛ **Pignoramenti presso terzi: utilizzo dei dati delle fatture elettroniche19**

Dal 2026 l'Agenzia delle Entrate Riscossione potrà accedere ai dati della fatturazione elettronica per individuare **crediti da pignorare presso terzi**. L'obiettivo è accelerare il recupero coattivo dei ruoli, grazie a informazioni sui corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti.19

☛ **Accesso ai dati dei titolari effettivi: ora serve un interesse giuridico rilevante19**

Il D.lgs. 210/2025, in vigore dal 15 gennaio 2026, **limita l'accesso** del pubblico ai dati dei titolari effettivi delle persone giuridiche: non è più consentito un accesso generalizzato, ma solo a soggetti che dimostrino un **interesse giuridico diretto, concreto e attuale**.19

ESG.....21

☛ **Tessere il futuro della Moda: trasformare i rischi di filiera in pura strategia d'impresa21**

Il settore Moda sta vivendo un paradosso: mai così centrale per l'economia, mai così esposto a rischi sistemici. Non si tratta più solo di difendere il fatturato, ma di proteggere la reputazione e la sopravvivenza stessa dell'impresa. Tra indagini per caporalato che risalgono la filiera fino ai grandi brand, normative ambientali stringenti (EPR) e un passaggio generazionale che fatica a decollare, la tempesta perfetta è alle porte.21

SCADENZARIO.....24



APPROFONDIMENTI

TAX

Permute: dal 2026 la base imponibile IVA si calcola sui costi e non sul valore normale

Dal 1° gennaio 2026, per le operazioni permutative la base imponibile IVA non sarà più determinata sul valore normale dei beni e servizi scambiati, ma sull'ammontare complessivo dei **costi sostenuti** dal cedente o prestatore. La modifica, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, allinea la normativa italiana ai principi UE.

La legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 138-139, L. 199/2025) ha modificato l'art. 13, comma 2, lett. d) del DPR 633/72, stabilendo che, per le operazioni permutative, la base imponibile IVA corrisponde all'ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni e servizi scambiati, superando il precedente criterio del "valore normale".

La permuta, ai fini IVA, ha un ambito più ampio rispetto alla definizione civilistica: oltre agli scambi di beni, comprende anche quelli di beni con servizi e servizi con servizi. Questo significa che la fattispecie si realizza in numerosi settori (sport, comunicazione, hospitality, food), spesso senza che le parti ne abbiano piena consapevolezza.

Cosa cambia operativamente

- Ogni operazione permutativa è trattata autonomamente: occorre verificare imponibilità, momento impositivo, aliquota e ora anche la base imponibile calcolata sui costi.
- I costi da considerare includono **tutte le spese sostenute per la fornitura del bene o servizio, comprese quelle accessorie**, dirette (materie prime, pubblicità) e indirette (personale, amministrazione), come chiarito dalla Corte di Giustizia UE.
- Il valore imponibile potrà risultare inferiore al valore negoziale, ma richiede una puntuale ricostruzione dei costi, con impatto sulle procedure contabili e contrattuali.

Decorrenza e rischi

La nuova regola si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, poiché la modifica elimina una norma ritenuta incompatibile con il diritto UE, non si esclude che possa generare contenziosi anche per periodi precedenti, specie in sede di accertamento.





Pagamenti in contanti da turisti esteri: nuovo limite per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce una novità rilevante per commercianti al minuto e agenzie di viaggio che accettano pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri: **sale da 1.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale scatta l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.**

Nello specifico, l'art. 1, comma 437, della L. 199/2025 ha aggiornato l'art. 3, comma 2-bis, del DL 16/2012, allineandolo all'attuale soglia ordinaria di utilizzo del contante prevista dalla normativa antiriciclaggio.

In particolare:

- l'obbligo di comunicazione annuale riguarda ora le operazioni in contanti di importo compreso tra 5.000 e 14.999,99 euro;
- le operazioni devono essere effettuate da persone fisiche di cittadinanza non italiana, residenti all'estero;
- resta fermo il limite massimo di 15.000 euro per l'utilizzo del contante da parte dei turisti stranieri, che costituisce una deroga al limite ordinario di 5.000 euro previsto dal DLgs. 231/2007.

Gli adempimenti da rispettare

La deroga all'uso del contante per acquisti di beni e servizi legati al turismo presso commercianti al minuto e altri soggetti di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72 comporta una serie di obblighi operativi, che restano pienamente in vigore.

1. Identificazione del cliente

Per ciascuna operazione pari o superiore alla soglia ordinaria di utilizzo del contante (€ 5.000), l'esercente deve:

- acquisire copia del passaporto del cliente;
- ottenere una autocertificazione (art. 47 DPR 445/2000) che attesti:
 - la cittadinanza non italiana;
 - la residenza all'estero.

2. Versamento del contante

Il denaro incassato deve essere:

- versato entro il primo giorno feriale successivo all'operazione;
- su un conto corrente intestato all'esercente;
- allegando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina prevista dal DL 16/2012.



3. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Le operazioni devono essere comunicate:

- tramite il quadro TU del modello polivalente;
- su base annuale.

I termini di invio sono:

- **10 aprile** dell'anno successivo, per i soggetti IVA mensili;
- **20 aprile**, per i soggetti IVA trimestrali.

Tra i dati da indicare figurano, tra l'altro:

- generalità complete del cliente;
- Stato estero e indirizzo di residenza;
- estremi della fattura;
- imponibile e IVA applicata.

Decorrenza

In assenza di una disciplina transitoria, il nuovo limite di 5.000 euro si applica alle operazioni effettuate nel 2025, che dovranno essere comunicate entro aprile 2026.

Credito d'imposta pubblicità 2025: entro il 9 febbraio 2026 occorre rendicontare le spese sostenute

Con l'inizio del nuovo anno torna un appuntamento fondamentale per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che hanno prenotato il **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 2025** (art. 57-bis del DL n. 50/2017).

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 è infatti aperta la finestra temporale per la rendicontazione delle spese di pubblicità effettivamente sostenute nel 2025. Si tratta di un passaggio indispensabile per trasformare la prenotazione del credito in un'agevolazione effettivamente riconosciuta.

Cosa prevede la rendicontazione

Entro il 9 febbraio 2026 i soggetti che avevano presentato la comunicazione per l'accesso al credito dovranno:

- dichiarare gli investimenti pubblicitari realmente effettuati nel corso del 2025;
- confermare che le spese siano coerenti con quanto indicato nella domanda originaria;
- trasmettere la comunicazione attraverso i canali telematici previsti dall'Agenzia delle Entrate.

Attenzione: la mancata presentazione della rendicontazione entro i termini comporta la perdita del diritto al credito d'imposta, anche se la prenotazione era stata correttamente inviata lo scorso anno.



Trasferte dei dipendenti: novità su rimborsi chilometrici e obbligo di tracciabilità

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole per i rimborsi spese nelle trasferte dei dipendenti. Non sono più imponibili i rimborsi chilometrici per **missioni all'interno del Comune**, se documentati, mentre per vitto, alloggio e trasporto con taxi/NCC è obbligatorio il pagamento con mezzi tracciabili, **inclusa l'imposta di soggiorno**.

La circolare n. 15/2025 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito le novità introdotte dal D.lgs. 192/2024 in materia di trasferte dei dipendenti e soggetti assimilati. Si segnalano in particolare due aspetti principali:

1) Rimborsi chilometrici per trasferte nel Comune

La novità riguarda le trasferte effettuate **all'interno del territorio comunale** in cui si trova la sede di lavoro. Prima della modifica normativa, qualsiasi indennità o rimborso erogato per queste trasferte era integralmente imponibile, salvo i rimborsi di spese di trasporto comprovati da documenti del vettore (es. biglietti). Questo comportava che i rimborsi per l'uso dell'auto propria del dipendente fossero tassati.

Dal **1° gennaio 2025**, la disciplina cambia:

- **Non concorrono a formare il reddito** i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto, **comprovate e documentate**, anche se la trasferta avviene nel Comune della sede di lavoro.
- Tra queste spese rientrano i **rimborsi chilometrici** per l'utilizzo del mezzo privato del dipendente, purché calcolati secondo le **tabelle ACI** e supportati da idonea documentazione interna.
- La documentazione deve indicare:
 - tipo di automezzo utilizzato;
 - percorrenza effettuata;
 - costo chilometrico ricostruito in base alle tabelle ACI.
- È necessario che il datore di lavoro conservi tali elementi per dimostrare la correttezza del calcolo e la natura della trasferta.

Sono parimenti esclusi dal reddito i rimborsi per **pedaggi autostradali e parcheggi**, questi ultimi se giustificati da documenti che identifichino in modo certo il veicolo e la sosta.

Decorrenza: la nuova regola si applica ai rimborsi **erogati dal 1° gennaio 2025**, anche se riferiti a spese sostenute nel 2024, nel rispetto del principio di cassa allargato.

2) Obbligo di tracciabilità dei pagamenti

Per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, la non imponibilità è subordinata all'utilizzo di **mezzi di pagamento tracciabili** (carte, bonifici, PagoPA, app di pagamento). L'obbligo riguarda trasferte sia nel Comune sia fuori Comune e si estende all'**imposta di soggiorno**, considerata strettamente connessa alle spese di alloggio.





Sono invece esclusi dall'obbligo di tracciabilità i rimborsi chilometrici e i biglietti per trasporto di linea (treni, aerei, autobus).

La prova del pagamento tracciabile può essere fornita tramite ricevute, estratti conto o documentazione delle piattaforme di pagamento elettronico. È importante che il dipendente fornisca solo le informazioni necessarie alla liquidazione, tutelando la privacy.

Nuovo saggio di interesse legale dal 1° Gennaio 2026 al 1,6%

Con Decreto del Ministero dell'Economia del 10 dicembre 2025 è stata diminuita dal 1° gennaio 2026 la misura degli interessi legali al 1,6% annuo (art. 1284 c.c.).

Si riporta di seguito un riepilogo dell'andamento del saggio di interesse legale negli ultimi anni.

PERIODO	SAGGIO	NORMA
01/01/2019 – 31/12/2019	0,80 %	DM Economia 12/12/2018
01/01/2020 – 31/12/2020	0,05 %	DM Economia 12/12/2019
01/01/2021 – 31/12/2021	0,01 %	DM Economia 11/12/2020
01/01/2022 – 31/12/2022	1,25 %	DM Economia 13/12/2021
01/01/2023 – 31/12/2023	5,00 %	DM Economia 13/12/2022
01/01/2024 – 31/12/2024	2,50 %	DM Economia 29/11/2023
01/01/2025 – 31/12/2025	2,00 %	DM Economia 10/12/2024
01/01/2026 – in corso	1,60 %	DM Economia 10/12/2025

L'effetto più importante tra gli altri riguarda il calcolo delle somme da pagare a titolo di interessi in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. 472/97. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro-rata temporis*.

La nuova misura del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione: ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR); agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).





Fideiussione “omnibus”: soggetta a imposta di registro anche se il creditore è soggetto IVA

La Cgt di Piacenza ha stabilito che la fideiussione omnibus non beneficia dell'esenzione dall'imposta di registro prevista per le garanzie a medio-lungo termine e non è attratta nel regime IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA.

Con la sentenza n. 173/2/2025, la Cgt di Piacenza ha chiarito che il contratto di fideiussione omnibus – stipulato a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future di un debitore verso un creditore – è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, anche se il creditore è una banca o altro soggetto IVA.

La controversia nasce dalla mancata registrazione di un contratto fideiussorio, successivamente enunciato in un decreto ingiuntivo. L'Ufficio ha liquidato l'imposta di registro, respingendo la tesi dei contribuenti che invocavano l'esenzione prevista dall'art. 15 del DPR 601/73 per le fideiussioni a medio-lungo termine. Tale agevolazione, infatti, si applica solo alle garanzie di durata superiore a 18 mesi e non alle fideiussioni omnibus, caratterizzate da un impegno generale e indeterminato nel tempo.

Inoltre, la norma esclude l'esenzione per gli atti giudiziari relativi alle operazioni di fideiussione, che restano soggetti alle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali secondo il regime ordinario. La giurisprudenza conferma che l'imposta di registro si applica a tutte le disposizioni enunciate in un atto scritto, indipendentemente dalla natura accessoria del contratto in ambito civilistico.

Quanto all'IVA, il contratto di fideiussione non vi rientra automaticamente per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA: occorre verificare caso per caso se l'operazione rientri nel campo di applicazione dell'imposta, secondo i criteri previsti dalla normativa e dalla prassi.

Certificazione Unica 2026: tre scadenze per i sostituti d'imposta

Dal 2026 cambiano i termini di trasmissione delle Certificazioni Uniche: 16 marzo per redditi di lavoro dipendente e assimilati, 30 aprile per lavoro autonomo abituale e provvigioni, 31 ottobre per redditi esenti o non dichiarabili con precompilata. Novità anche sui codici reddituali per lavoro sportivo e medici.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli CU 2026 e le relative istruzioni, introducendo importanti modifiche ai termini di invio e al contenuto delle certificazioni. La novità principale riguarda la **triplice scadenza** per la trasmissione telematica:

- **16 marzo:** certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi;





- **30 aprile:** certificazioni per redditi di lavoro autonomo abituale (arti e professioni) e provvigioni derivanti da rapporti continuativi (commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari);
- **31 ottobre:** certificazioni per redditi esenti e redditi non dichiarabili tramite dichiarazione precompilata.

Questa suddivisione risponde all'esigenza di rendere disponibile la dichiarazione precompilata entro il 20 maggio di ogni anno e richiede un'attenta pianificazione da parte dei sostituti d'imposta.

Sul piano contenutistico, si segnalano modifiche ai codici reddituali per il **lavoro sportivo**:

- eliminazione delle tipologie "N2" e "N3" relative a contratti diversi dal subordinato o dalla collaborazione coordinata e continuativa;
- utilizzo dei codici "A" (sportivi professionisti abituali), "A" con codice 20 (sportivi dilettanti abituali) e "M" (lavoro autonomo non abituale).

È stata inoltre **riattivata la tipologia reddituale codice 24** per somme erogate ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici in continuità assistenziale in regime forfetario, non soggette a ritenuta d'acconto. Per queste fattispecie non si applica l'esonero dal rilascio della CU previsto dall'art. 4 del DPR 322/1998.

Compensi e spese professionali a cavallo d'anno: il principio di cassa

Dal 2024, per i redditi di lavoro autonomo, l'imputazione temporale dei compensi dipende dalla tipologia di cliente: se è un sostituto d'imposta, il compenso è imponibile nell'anno in cui sorge l'obbligo di ritenuta; se è un privato, valgono le regole ordinarie basate sul momento di incasso o pagamento.

Il D.lgs. 192/2024 ha introdotto una modifica rilevante per i professionisti in tema di principio di cassa. L'obiettivo è evitare lo sfasamento tra il momento di effettuazione della ritenuta da parte del sostituto d'imposta e quello del relativo scomputo da parte del percipiente.

Nuova regola: se il committente è un sostituto d'imposta (società, impresa individuale, altro professionista), il compenso deve essere dichiarato nel periodo d'imposta in cui il sostituto è tenuto ad operare la ritenuta, indipendentemente dalla data di accredito sul conto del professionista.

Esempio: se una società ordina il bonifico il 30 dicembre 2025 e la somma è accreditata il 2 gennaio 2026, il compenso va dichiarato nel 2025, perché in quell'anno il sostituto ha effettuato il pagamento e la ritenuta.



Clienti privati: continuano ad applicarsi le regole ordinarie del principio di cassa:

- **Contanti:** rileva la consegna del denaro, con ricevuta.
- **Assegno:** il compenso si considera percepito alla consegna del titolo, non al versamento.
- **Bonifico:** rileva la data di accredito sul conto (data disponibilità).

Spese professionali: per i costi pagati con bonifico, conta la data in cui il professionista impartisce l'ordine di pagamento alla banca, anche se l'addebito avviene l'anno successivo.

Esempio: bonifico disposto il 31 dicembre 2025 e addebitato il 2 gennaio 2026 → il costo è deducibile nel 2025.

Errori contabili: nuove restrizioni sulle correzioni fiscali

Dal 2025 cambia la disciplina delle correzioni di errori contabili: il regime semplificato introdotto nel 2022 viene fortemente limitato. Solo le imprese con bilancio revisionato potranno correggere errori non rilevanti senza dichiarazioni integrative, entro termini rigidi e con esclusioni specifiche.

Il decreto correttivo n. 192/2025, attuativo della riforma fiscale, ridisegna la disciplina delle correzioni di errori contabili, riducendo la portata semplificativa introdotta nel 2022. Le nuove regole si applicano ai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025 e mirano a circoscrivere l'ambito operativo per esigenze di certezza e gettito.

Ambito soggettivo

La semplificazione è riservata a:

- società obbligate alla revisione legale;
- gruppi con capogruppo revisionato;
- società con bilancio consolidato.

Sono escluse microimprese non revisionate e soggetti con revisione volontaria.

Condizioni e limiti

- Correzione ammessa solo per errori **non rilevanti** ai fini contabili (definiti da OIC 29 e IAS 8 come quelli che non influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio).
- Termine massimo: entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo e comunque prima di verifiche, accessi o ispezioni.
- Non sono ammesse correzioni tardive o "strategiche".





- Restano esclusi cambi di principi contabili, stime e rettifiche derivanti da informazioni sopravvenute (es. transfer pricing).

Effetti fiscali

La correzione sposta la competenza temporale della posta dall'anno dell'errore all'anno della correzione, con riconoscimento fiscale immediato. Per gli errori rilevanti, invece, occorre ricorrere alla dichiarazione integrativa. È stata ripristinata la possibilità di utilizzare subito in compensazione i crediti derivanti da integrative a favore (da verificare come verrà materialmente recepita la novità all'interno dei modelli dichiarativi).

IRAP

Regole analoghe si applicano al valore della produzione: correzione ammessa solo se entrambi i periodi interessati presentano valore positivo. In caso di valore negativo in uno dei due esercizi, la disciplina non si applica.



AUDIT

Liste di controllo Assirevi dei principi di redazione e delle informative di bilancio

Come per gli anni precedenti Assirevi, Associazione privata che riunisce le principali società revisione italiane, intende proporre una serie di liste di controllo complete e aggiornate utili per la revisione, ma anche per la predisposizione, dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati per l'esercizio 2025. Lo scopo delle liste di controllo è fornire un supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.

I soggetti incaricati della revisione dei bilanci necessitano di un continuo aggiornamento sulle tematiche contabili e sull'applicazione dei principi contabili; a tal proposito, nello svolgimento delle verifiche specifiche sull'effettiva applicazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, in particolar modo per quanto riguarda l'informativa da fornire nelle note al bilancio, il revisore utilizza liste di controllo, aggiornate annualmente e riepilogative delle disposizioni previste dal quadro normativo, sia in termini di principi applicati sia di informativa fornita.

Come già effettuato negli scorsi anni, ASSIREVI intende proporre una serie di pertinenti liste di controllo complete ed aggiornate alle rispettive date di riferimento, a beneficio dei soggetti incaricati della revisione, ritenendo che possano rappresentare un utile strumento di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.

Le liste di controllo possono essere recuperate nell'apposita sezione del sito internet Assirevi dove sono presentate in formato word non modificabile e sono scaricabili per garantirne la fruizione da parte degli interessati.

Le liste già oggetto di pubblicazione nei primi giorni del mese di dicembre 2025 sono quelle relative a:

- le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS, così come omologati dall'Unione Europea;
- le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS, così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE) - Informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, delibere e comunicazioni Consob o di altre autorità.

Le liste di prossima pubblicazione sono relative a:

- i principi di redazione del bilancio d'esercizio – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del codice civile;
- i principi di redazione del bilancio consolidato – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;





- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE) – Banche;
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE) - Intermediari finanziari;
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE) - Società di Gestione del Risparmio;
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE) - Società di Intermediazione Mobiliare;
- le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci secondo i principi contabili nazionali - Società di Assicurazione;
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati ("endorsed") dall'Unione Europea (UE) - Società di Assicurazione (Bilanci consolidati e altri casi previsti dalle norme);
- i principi di redazione del bilancio d'esercizio per gli Enti del Terzo Settore, ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017, D.M. 5/3/2022 e successive modifiche.

L'associazione nelle sue linee guida precisa che le liste di controllo pubblicate sono state predisposte esclusivamente a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ad ASSIREVI, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, dopo essere state opportunamente adattate alle specifiche circostanze del caso, nello svolgimento dell'attività di revisione.

Pertanto, ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie. Quindi la forma, il contenuto e l'ampiezza delle check-list in concreto utilizzate dipendono da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede ad elaborarle adattandole opportunamente alle particolarità dell'incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività dell'impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

Le liste di controllo sono elaborate e organizzate da ASSIREVI, che ne è pertanto l'autore, e si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari nonché ai principi contabili vigenti alla data cui fanno riferimento. Le liste





potranno essere citate, riprodotte e, in generale, utilizzate, a condizione che ciò avvenga sempre con menzione della fonte.

Collegio sindacale: prima scadenza per la relazione sui contributi pubblici significativi

Entro il 30 aprile 2026 i collegi sindacali dovranno inviare al MEF una relazione sulle verifiche effettuate sull'utilizzo dei **contributi pubblici significativi**. L'obbligo riguarda contributi superiori a 1 milione di euro o pari ad almeno il 50% delle entrate del beneficiario.

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, un nuovo adempimento per i collegi sindacali: verificare che i contributi pubblici significativi siano stati utilizzati in conformità alle finalità per cui sono stati concessi e trasmettere annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione con le risultanze delle verifiche.

Secondo il DPCM attuativo (in attesa di pubblicazione), la prima scadenza è fissata al **30 aprile 2026**. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno ricevuto contributi destinati a finalità di interesse pubblico di importo superiore a **1 milione di euro annui** o, se inferiore, pari ad almeno il **50% delle entrate o del valore della produzione**.

I collegi sindacali devono quindi:

- verificare se la società vigilata rientra nell'ambito di applicazione;
- pianificare le attività di controllo e la raccolta della documentazione necessaria;
- predisporre la relazione da inviare al MEF entro il termine previsto.

Accanto a questo nuovo adempimento, il CNDCEC e la FNDC hanno richiamato l'attenzione su un ulteriore tema: la vigilanza sull'adozione di tecnologie di **intelligenza artificiale** da parte delle società. Pur non trattandosi di un obbligo normativo, il collegio deve valutare la conformità alle leggi e agli standard di governance, calibrando l'attività in base alla materialità e al livello di maturità della società.

Infine, in vista dell'assemblea di approvazione del bilancio, il collegio dovrà pianificare incontri con le funzioni di controllo (organismo di vigilanza, revisore, compliance, risk management, DPO, internal audit) per acquisire informazioni sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sugli eventuali piani di miglioramento.

Per le società in scadenza di incarico di revisione, occorre avviare l'istruttoria per la proposta motivata all'assemblea, secondo le Norme di comportamento (8.2 e Q.8.1 per gli enti di interesse pubblico).



Dividendi: nessun automatismo, serve la delibera assembleare

Il Tribunale di Milano ha chiarito che, nelle società di capitali, il diritto dei soci alla distribuzione degli utili non sorge automaticamente con l'approvazione del bilancio, ma richiede una specifica delibera assembleare. La clausola statutaria non può derogare alla norma imperativa dell'art. 2433 c.c.

Con ordinanza del 6 febbraio, il Tribunale di Milano ha escluso che le clausole statutarie che prevedono l'attribuzione degli utili alle azioni, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea, possano generare un diritto automatico dei soci alla distribuzione. Tale interpretazione renderebbe superflua la delibera assembleare, che invece è indispensabile per trasformare l'utile – componente del patrimonio netto – in dividendo, ossia in diritto particolare del socio.

Il procedimento è chiaro:

- gli amministratori redigono il progetto di bilancio e formulano la proposta di destinazione degli utili;
- l'assemblea approva il bilancio e decide se distribuire gli utili, reinvestirli o accantonarli a riserva.

La norma di riferimento, l'art. 2433 c.c., è di natura imperativa e tutela l'interesse prevalente della società, dei creditori e degli altri soci rispetto all'interesse individuale alla percezione del dividendo. L'accertamento dell'utile tramite approvazione del bilancio è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre una delibera specifica di distribuzione. Prima di tale delibera, il socio ha solo una **aspettativa** e non un diritto al dividendo.

Il diritto al dividendo è quindi una fattispecie a formazione progressiva: chiusura dell'esercizio, accertamento dell'utile, approvazione del bilancio e decisione assembleare. Solo dopo questi passaggi il dividendo può essere pagato, e comunque nei limiti di utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato.



LEGAL

Credito R&S: chiarimenti su innovatività e termini di decadenza

La giurisprudenza e l'atto di indirizzo del MEF chiariscono due aspetti cruciali: il difetto di innovatività non configura credito inesistente ma non spettante, con conseguente applicazione dei termini di decadenza ridotti; inoltre, si limita l'uso retroattivo dei criteri del Manuale di Frascati.

Il contenzioso sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo ha evidenziato criticità interpretative, soprattutto in relazione alla nozione di innovatività e all'applicabilità retroattiva di criteri extra-normativi. Due recenti contributi – il quaderno del Dipartimento di Giustizia tributaria e la sentenza della Cgt di Reggio Calabria (n. 8559/2025) – offrono indicazioni operative di rilievo.

Innovatività e spettanza del credito

Secondo l'atto di indirizzo del MEF, la mancanza di requisiti tecnici quali innovatività o novità non determina l'inesistenza del credito, bensì la sua non spettanza. Questa distinzione è fondamentale:

- **Credito inesistente:** assenza originaria dei requisiti costitutivi o profili di radicale non realtà, talvolta fraudolenti.
- **Credito non spettante:** attività effettivamente svolte ma non conformi ai presupposti normativi.

La conseguenza pratica è l'applicazione dei **termini di decadenza ridotti** per il recupero del credito non spettante, anziché quelli più ampi previsti per l'inesistenza. La Cgt ha censurato l'impostazione formalistica dell'Ufficio, che aveva fondato l'accertamento su carenze documentali e sull'uso del Manuale di Frascati come parametro vincolante, nonostante la presenza di perizie, brevetti e validazioni di enti terzi. Il giudice ha ribadito che ciò che rileva è la **coerenza sostanziale** delle attività con i presupposti legali, non la conformità a schemi probatori rigidi.

Manuale di Frascati e retroattività

Il MEF ha chiarito che per le annualità antecedenti al 2020 il Manuale non può essere utilizzato come criterio normativo vincolante, ma solo come riferimento interpretativo. L'uso retroattivo dei criteri Frascati è quindi delegittimato, in linea con il principio del *tempus regit actum*. Questo orientamento riduce il rischio di recuperi basati su parametri introdotti successivamente.

Ruolo del parere tecnico Mise

Pur non essendo obbligatorio, il parere tecnico assume rilievo nei casi complessi: la sua assenza, a fronte di documentazione tecnica qualificata, può costituire indice di carenza istruttoria. Il giudice ha sottolineato che non è ammissibile sostituire una valutazione scientifica con il mero convincimento dell'Ufficio.





Pignoramenti presso terzi: utilizzo dei dati delle fatture elettroniche

Dal 2026 l'Agenzia delle Entrate Riscossione potrà accedere ai dati della fatturazione elettronica per individuare **crediti da pignorare presso terzi**. L'obiettivo è accelerare il recupero coattivo dei ruoli, grazie a informazioni sui corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti.

La legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 117, L. 199/2025) introduce una novità significativa nelle procedure di riscossione: l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell'Ader i dati della fatturazione elettronica relativi ai corrispettivi fatturati dal debitore iscritto a ruolo e dai suoi coobbligati verso un medesimo soggetto negli ultimi sei mesi.

Questa misura, operativa dopo l'emanazione del decreto attuativo previsto entro marzo, consentirà di individuare con maggiore precisione i clienti abituali del debitore moroso, presumibilmente ancora in rapporti commerciali con quest'ultimo. Una volta identificati, sarà possibile notificare loro l'atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto i crediti non ancora pagati al debitore.

Il pignoramento presso terzi, disciplinato dagli artt. 72-bis e seguenti del DPR 602/1973, permette all'agente della riscossione di ordinare al terzo di versare direttamente le somme dovute, senza ricorrere al giudice ordinario. L'atto deve essere eseguito entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia e la necessità di avviare la procedura giudiziale ordinaria.

La nuova procedura si affianca a quella prevista dall'art. 75-ter del DPR 602/1973, che consente l'uso di applicativi informatici per reperire informazioni utili al recupero coattivo, ma che è ancora in attesa di decreti attuativi. Inoltre, l'agente della riscossione potrà richiedere al terzo la dichiarazione stragiudiziale sull'esistenza del credito (art. 75-bis): in caso di mancata risposta o informazioni errate, è prevista una sanzione da 1.500 a 15.000 euro.

Accesso ai dati dei titolari effettivi: ora serve un interesse giuridico rilevante

Il D.lgs. 210/2025, in vigore dal 15 gennaio 2026, **limita l'accesso** del pubblico ai dati dei titolari effettivi delle persone giuridiche: non è più consentito un accesso generalizzato, ma solo a soggetti che dimostrino un **interesse giuridico diretto, concreto e attuale**.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 31 dicembre 2025 n. 210, che modifica l'art. 21, comma 2, del D.lgs. 231/2007 per recepire l'art. 74 della direttiva UE 2024/1640. La norma interviene per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e per allineare la disciplina nazionale alla decisione della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022 (cause C-37/20 e C-601/20).





La novità principale è l'eliminazione dell'accesso generalizzato ai dati dei titolari effettivi delle persone giuridiche. In precedenza, tali informazioni erano consultabili dal pubblico, salvo eccezioni. Ora, l'accesso è consentito solo ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino:

- **un interesse giuridico rilevante e differenziato**, diretto, concreto e attuale;
- la necessità di conoscere la titolarità effettiva per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata;
- evidenze concrete e documentate di una non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

Per gli enti rappresentativi di interessi diffusi, l'interesse non deve coincidere con quello di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla legge 580/1993.

Situazione attuale

Nonostante il decreto sia in vigore, la consultazione dei dati e le richieste di accesso alla sezione del Registro delle imprese sono sospese dal 17 maggio 2024, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE sulle questioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (cause C-684/24 e C-685/24).



ESG

Tessere il futuro della Moda: trasformare i rischi di filiera in pura strategia d'impresa

Il settore Moda sta vivendo un paradosso: mai così centrale per l'economia, mai così esposto a rischi sistemici. Non si tratta più solo di difendere il fatturato, ma di proteggere la reputazione e la sopravvivenza stessa dell'impresa. Tra indagini per caporalato che risalgono la filiera fino ai grandi brand, normative ambientali stringenti (EPR) e un passaggio generazionale che fatica a decollare, la tempesta perfetta è alle porte.

Ma dove c'è rischio, c'è opportunità.

Ecosistema moda: eccellenza e fragilità

Il sistema moda in Italia è formato dalla filiera del tessile comprensiva di 40 mila imprese, mezzo milione di addetti e oltre 70 miliardi di euro di giro d'affari. Dopo aver registrato performance record nel post-pandemia, culminate nel 2023, il comparto sta vivendo un significativo rallentamento.

Parlare di “*Settore Moda*” significa, però, generalizzare un perimetro complesso:

- Le **Industrie Tessili** si caratterizzano da un elevato consumo di risorse idriche ed energetiche e dall'uso di sostanze chimiche, celando i maggiori rischi di transizione ecologica;
- Le **Aziende di Confezione di Articoli di Abbigliamento** trasformano i tessuti in prodotti finiti e presentano un'alta intensità di manodopera, potenzialmente esponendosi maggiormente a rischi sociali, inclusi fenomeni di sfruttamento;
- **Fabbricazione di Articoli in Pelle o Simili**, fiore all'occhiello del Made in Italy, ma frammentata in microimprese artigianali spesso prive di struttura manageriale e solidità finanziaria;
- **Occhialeria, Gioielleria e Oreficeria** sono alcuni fra i settori collegati che condividono logiche distributive e di branding, e con queste anche le insidie ambientali e sociali.

I rischi

Non si tratta più solo di etica, ma di sopravvivenza aziendale. Tre sono le minacce sistemiche che incombono sulla filiera:

- **Rischio Legale e Reputazionale (La "S" di ESG):** Le indagini per sfruttamento lavorativo e caporalato si moltiplicano, colpendo non solo i terzisti ma, per via giudiziaria, anche i grandi brand committenti. L'accusa ricorrente è la culpa in vigilando: aver massimizzato i profitti ignorando le condizioni reali della supply chain. Oggi, la mancata supervisione non è più una negligenza, è un reato.
- **Rischio Normativo Ambientale (La "E" di ESG):** L'obbligo di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) cambia le regole del gioco: produttori e retailer dovranno farsi carico dei costi di fine vita dei prodotti (raccolta, riciclo, smaltimento). Parallelamente, il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) e la





Direttiva sui Green Claims impongono la fine del marketing "verde" non comprovato: ogni affermazione dovrà essere basata su dati scientifici verificabili.

- **Rischio di Governance (La "G" di ESG):** La struttura proprietaria è un tallone d'Achille. Il 76% delle aziende sopra i 20 milioni di fatturato è familiare e il 30% è guidato da over 70. Il mancato passaggio generazionale rischia di paralizzare l'adozione delle tecnologie e delle strategie necessarie per competere nel nuovo scenario.

Le opportunità

Il pacchetto di misure del settore moda contenuto nel **Disegno di legge annuale sulle PMI**, al momento in discussione, e le normative di settore non portano solo obblighi, ma strumenti per evolvere.

L'adozione di un **modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG)** e l'affidamento della vigilanza a un organismo autonomo non sono solo burocrazia. Sono lo scudo che consente alle imprese capofila di proteggersi dalle sanzioni, estendendo tramite clausole contrattuali l'obbligo di trasparenza anche ai subfornitori.

Chi saprà dotarsi della **certificazione unica di conformità** contenuta nel Disegno di legge, potrà beneficiare delle esenzioni di responsabilità prevista dal decreto legislativo n.231/2001. L'iscrizione al registro pubblico e il conseguente diritto ad utilizzare il marchio "*Filiera della moda certificata*" permetteranno di rafforzare il brand, attestando autenticità di impegno sostenibile.

Il Disegno di legge prevede anche l'obbligo di clausole con **regole di responsabilità e trasparenza dei subfornitori**. L'impegno è sempre più capillare, raggiungendo ogni elemento della catena produttiva.

Anche uno strumento di misura e verifica interna come il **bilancio di sostenibilità** può ancora essere una leva strategica nel proprio cammino di responsabilità. Anche senza obbligo dopo la rivoluzione portata dall'Omnibus, il percorso di rendicontazione si configura come un momento per riflettere su come creare prodotti di qualità e durevolezza maggiori, con meno risorse e meno sforzi, in armonia con l'ambiente.

Integrare **modelli di business circolari** (resale, take-back programs, vintage d'archivio), inoltre, permette di estendere il ciclo di vita del prodotto e fidelizzare il cliente, trasformando l'obbligo EPR in una nuova linea di ricavo.

La responsabilità come nuovo trend

Il filo rosso è evidente: la *due diligence* non è solo adempimento burocratico, ma diventa il sistema nervoso dell'impresa di moda moderna. In un mercato dove il consumatore e il legislatore non perdonano l'opacità, la trasparenza diventa l'asset intangibile più prezioso. Per l'operatore che guarda al futuro, gli obiettivi non sono più solo difensivi, ma costruttivi:

- **Controllo attivo:** Passare dalla supervisione passiva a presidi funzionali che monitorano sprechi e tutelano i diritti umani in tempo reale.





- **Pianificazione integrata:** Trasformare i costi di adeguamento in investimenti per l'efficienza produttiva.
- **Tracciabilità come valore:** Implementare meccanismi di verifica non solo per evitare sanzioni, ma per certificare la promessa del brand.
- **Blindatura contrattuale:** Adottare modelli che vincolino la filiera a standard condivisi, proteggendo l'azienda a cascata.

Il futuro della moda non appartiene a chi corre più veloce, ma a chi sa correre senza inciampare. Integrare i principi ESG oggi significa garantire che la propria azienda abbia ancora un mercato domani.



SCADENZARIO

Principali scadenze di gennaio 2026

DATA	ADEMPIMENTO	
16 gennaio	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	IRPEF Ritenute alla fonte per dividendi	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2025 per: - partecipazioni non qualificate; - partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti fino al 2017 deliberati dal 2023 / prodotti dal 2018.
26 gennaio	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile/trimestrale	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.
31 gennaio	Conservazione registri contabili	Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2024 ai sensi del DM 17.6.2014. A seguito delle novità introdotte dal DL n. 73/2022, in alternativa alla conservazione, è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
	Conservazione fatture elettroniche	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2024 ai sensi del DM 17.6.2014.
2 febbraio	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.